



Commissione di tutela della DOC

Direttive della Commissione di degustazione dei vini DOC

(del 21 aprile 2010)

Art. 1 Competenze

- 1) La Commissione opera nel quadro delle disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio di Stato del 23 novembre 2004 concernente l'attribuzione della DOC ai vini ticinesi, dallo Statuto dell'IVVT e dalle presenti direttive.
- 2) Sulla base dell'esame organolettico e di eventuali analisi, la Commissione revoca l'autorizzazione dell'utilizzazione della DOC per i vini non conformi ai criteri richiesti.

Art. 2 Organizzazione

La Commissione elegge al proprio interno un presidente e un vice presidente.

Art. 3 Prelevamento dei campioni

- 1) I campioni di vino confezionato nell'imballaggio definitivo sono prelevati a cura della Commissione, o da un altro organismo designato dall'Ordine della DOC, presso il produttore.
- 2) Il prelevamento dei campioni presso il produttore è effettuato senza contropartita.
- 3) Per ogni vino sono prelevati 5 campioni che vengono contrassegnati; 3 campioni servono ai bisogni della Commissione e 2 sono conservati all'origine per un periodo di 2 anni a contare dalla data della degustazione. Per ogni vino prelevato è allestito un verbale di prelievo.
- 4) Non fanno oggetto di prelievo i vini al beneficio della marca di qualità VITI e quelli della marca VINATURA.

Art. 4 Degustazione

- 1) La Commissione può deliberare alla presenza di almeno 5 degustatori (membri e supplenti).
- 2) I vini sono presentati in modo anonimo. Ogni vino è contrassegnato da un numero.
- 3) Di regola, durante la degustazione sono presentati anche dei vini testimonio rappresentativi che servono da base per l'apprezzamento.

Art. 5 Apprezzamento

- 1) Ogni degustatore qualifica i vini come segue:
 - ammesso;
 - non ammesso;
 - ammesso con richiamo.
- 2) I giudizi sono espressi in forma scritta su apposite schede da consegnare al presidente, o a chi ne fa le veci, il quale, dopo lo spoglio, redige il rapporto relativo all'esito della degustazione.
- 3) I nomi delle ragioni sociali non sono comunicati alla Commissione.

Art. 6 Esito

- 1) Sono considerati di qualità insufficiente i vini non ammessi dalla maggioranza della Commissione.
- 2) Per i vini giudicati di qualità insufficiente è redatto un rapporto con le indicazioni dei difetti riscontrati.
- 3) Sono considerati „ammessi con richiamo“ i vini che presentano lievi imperfezioni non pregiudizievoli per la loro commercializzazione. Le ragioni di tale apprezzamento devono essere indicate.

Art. 7 Analisi

- 1) Se del caso, la Commissione può richiedere della analisi da effettuarsi presso il Laboratorio cantonale.
- 2) Le relative spese sono a carico dell'azienda o ragione sociale.

Art. 8 Decisione e comunicazione

- 1) La Commissione di degustazione, sulla base dell'esame organolettico e delle eventuali analisi, revoca l'autorizzazione dell'utilizzazione della DOC ai vini non conformi ai criteri richiesti.
- 2) La Commissione di degustazione intima la propria decisione all'azienda o alla ragione sociale indicata sull'etichetta dei risultati ottenuti entro un termine di 10 giorni dalla degustazione.
- 3) Con l'intimazione del giudizio „ammesso con richiamo“ viene ordinato all'interessato di notificare l'imbottigliamento delle partita successiva di vino della medesima denominazione e della stessa marca, la quale sarà sottoposta ad un ulteriore esame organolettico.
- 4) Nell'ambito di quest'ultima degustazione (vedi punto 3), che prevede il prelevamento di una tassa ai sensi dell'art. 121 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, la qualifica „ammesso con richiamo“ non è più consentita.

Art. 9 Ricorso

- 1) Contro la decisione della Commissione di degustazione è data facoltà di ricorso all'IVVT, la quale si avvale della Commissione di ricorso per un riesame dei vini.
- 2) Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
- 3) Il fruitore della DOC può, con richiesta scritta, autorizzare la Commissione di degustazione a sottoporre, per proprio conto e d'ufficio, il vino „non ammesso“ o „ammesso con richiamo“ alla Commissione di ricorso.

Art. 10 Disposizioni finali

Le presenti direttive della Commissione di degustazione della DOC sono state adottate dall'Assemblea dei delegati in data 21 aprile 2010.

Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Il Presidente
Adriano Petralli

Il Direttore
Francesco Tettamanti